

## Condizioni di Assicurazione

Per il significato dei termini specifici utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, salvo dove diversamente specificato, si prega di far riferimento al Glossario.

I termini utilizzati al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa, le rubriche degli articoli, allegati e paragrafi non avranno effetti sull'interpretazione delle presenti Condizioni di Assicurazione.

### ART. 1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

MetLife Protezione in Crescita è un prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit Linked a vita intera ed a Premio Unico, con possibilità di versamento di Premi Unici Aggiuntivi (di seguito, il "**Contratto**").

L'assicurazione viene assunta da Alico Life International Limited (di seguito, la "**Società**") in base alle dichiarazioni del Contraente, senza necessità di visita medica ed il rischio morte è coperto senza limiti territoriali, senza tenere conto dei cambiamenti di professione e dello stato di salute dell'Assicurato (o degli Assicurati) che siano intervenuti successivamente alla stipulazione del Contratto.

La Società a fronte del versamento del Premio Unico Iniziale e di eventuali Premi Unici Aggiuntivi, si obbliga a convertire i premi versati in quote dei Fondi Interni collegati al Contratto (i "**Fondi Interni**") selezionati dal Contraente nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 ("*Conversione del Premio Unico Iniziale in Quote – Operazioni di Investimento Successive – Operazioni di Disinvestimento*") che segue nonché ad eseguire le prestazioni di cui agli artt. 8 ("*Prestazioni in caso di Decesso*"), 11 ("*Riscatto Totale*") e 12 ("*Riscatto Parziale*") (qui di seguito, congiuntamente, le "**Prestazioni Assicurative**").

Le Prestazioni Assicurative di cui sopra non sono predeterminate in quanto collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i premi che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni medesimi. Conseguentemente con il presente Contratto, il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote. Inoltre si precisa che in casi estremi, potrebbe essere necessario sospendere o differire il disinvestimento di uno o più Fondi Interni, come specificato all'art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*"). Nonostante i Fondi Interni siano generalmente liquidi, in circostanze eccezionali potrebbe non esserci garanzia di liquidità. Si rimanda alla Parte I, Sez. A, paragrafo 2 del Prospetto d'Offerta per ulteriori informazioni sul Rischio di Liquidità.

**Il Contratto, pertanto, non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione o restituzione dei premi versati. Di conseguenza, il controvalore complessivo delle prestazioni della Società, sia in caso di riscatto che in caso di sinistro, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.**

Resta inteso che, anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nel Contratto, tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle relative Quote detenute dal Contraente, sono formulati al solo scopo di determinare le Prestazioni Assicurative. Il Contraente, l'Assicurato (ove diverso dal Contraente) ed il Beneficiario non possono, pertanto, vantare alcun diritto sui Fondi Interni, sulle Quote degli stessi o sugli attivi sottostanti.

### ART. 2 CONTRAENTE E ASSICURATO

Il Contratto può essere sottoscritto sia da una persona fisica, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e sia domiciliata e fiscalmente residente in Italia, sia da una persona giuridica a condizione che sia fiscalmente residente in Italia.

Il Contratto potrà, inoltre, essere sottoscritto da uno o da due Contraenti, persone fisiche. Qualora il Contratto venga sottoscritto da due Contraenti troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- I. i diritti o gli obblighi derivanti dal Contratto dovranno essere esercitati congiuntamente da entrambi i Contraenti;
- II. il Secondo Contraente eleggerà il proprio domicilio, per le comunicazioni previste dal Contratto, presso il domicilio eletto dal Primo Contraente e indicato a tal fine nel Modulo di Proposta medesimo o comunicato successivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 ("*Comunicazioni e reclami*"), pertanto tutte le comunicazioni della Società saranno inviate esclusivamente al domicilio del Primo Contraente anche se destinate al Secondo Contraente;
- III. fermo restando il diritto di ciascuno dei Contraenti di richiedere informazioni direttamente alla Società secondo quanto disposto alla Parte I, Sezione A, Paragrafo 4 del Prospetto d'Offerta e l'obbligo della stessa a riscontrare tali richieste nei termini previsti, ogni obbligo informativo gravante sulla Società si riterrà assolto con l'invio delle relative informazioni e/o comunicazioni al domicilio eletto dai Contraenti ai sensi del precedente punto (II);

- IV. le richieste di riscatto ai sensi dei successivi artt. 11 ("*Riscatto Totale*") e 12 ("*Riscatto Parziale*"), debitamente sottoscritte da entrambi i Contraenti, dovranno specificare in che misura la somma oggetto del riscatto dovrà essere ripartita tra i due Contraenti; resta inteso che la Società non è tenuta a dare seguito a richieste di riscatto prive di tale indicazione;
- V. in ogni caso di richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa in caso di decesso ai sensi del successivo art. 8 ("*Prestazioni in caso di decesso*"), qualora i Contraenti siano anche Beneficiari e il Contratto preveda uno o più Assicurati diversi dai Contraenti, la relativa richiesta, debitamente sottoscritta da entrambi i Contraenti, dovrà specificare in che misura l'importo della prestazione assicurativa dovrà essere ripartita tra i due Contraenti; resta inteso che la Società non è tenuta a dare seguito a richieste di liquidazione prive di tale indicazione.

Il Contratto può essere stipulato sulla vita di uno o di due Assicurati che abbia/abbiano raggiunto la maggiore età e a condizione che almeno uno degli Assicurati abbia un'età non superiore ad anni 75 al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Tuttavia, la Società si riserva la facoltà di modificare tale requisito, a propria discrezione.

**Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Contraenti, o preveda due Assicurati, o siano stati designati più Beneficiari ai sensi del successivo art. 18 ("*Beneficiari*"), ogni riferimento al Contraente, all'Assicurato o al Beneficiario si intende fatto ad entrambi i Contraenti, entrambi gli Assicurati o a tutti i Beneficiari, a seconda dei casi.**

Inoltre, nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da due Contraenti e sopravvenga nel corso della durata contrattuale il decesso di uno di essi, al Contraente deceduto subentreranno i suoi eredi legittimi o testamentari nella misura del 50% della prestazione e di qualsiasi altro diritto o obbligo derivante dal Contratto medesimo.

Il presente Contratto non può essere sottoscritto da un soggetto che risulti:

1. Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi in relazione alle presenti Condizioni di Assicurazione. A tal fine si precisa che:

- (i) il termine "USA" indica gli Stati Uniti d'America;
- (ii) per "Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi" si intende quel soggetto avente cittadinanza statunitense o che risiede negli Stati Uniti d'America nonché qualunque società di persone e qualunque società fiduciaria statunitense che sia controllata da uno o più soggetti statunitensi e che rientri nella competenza delle autorità statunitensi.

2. Soggetto di Irlanda ai fini delle imposte della Repubblica Irlandese sui redditi in relazione alle presenti Condizioni di Assicurazione. A tal fine si precisa che per "Soggetto di Irlanda ai fini delle imposte della Repubblica Irlandese sui redditi" si intende quel soggetto avente cittadinanza irlandese o che risiede in Irlanda nonché qualunque società di persone e qualunque società fiduciaria irlandese che sia controllata da uno o più soggetti irlandesi e che rientri nella competenza delle autorità irlandesi.

Il Contraente, se nel corso della durata del Contratto diventa un Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi o un Soggetto di Irlanda ai fini delle imposte della Repubblica Irlandese sui redditi, si impegna a comunicare tale variazione alla Società entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento.

In ogni caso, la Società, venuta a conoscenza che il Contraente è un Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi o un Soggetto di Irlanda ai fini delle imposte della Repubblica Irlandese sui redditi, procederà alla risoluzione del Contratto e al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto al netto delle Commissioni in caso di Riscatto di cui all'art.10 "*Commissioni e costi*"), determinata ai sensi di quanto previsto all'art. 11 ("*Riscatto Totale*") e calcolata secondo la tempistica indicata all'art. 6.3 ("*Operazioni di Disinvestimento*").

Ai fini del pagamento, il Contraente dovrà fornire alla Società le coordinate bancarie (codice IBAN) di un "conto corrente non residenti in euro" presso una banca avente sede o filiale in Italia, in mancanza delle quali il pagamento non potrà essere eseguito.

### **ART. 3 CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il Contraente si impegna a versare alla Società un premio al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta (di seguito il "**Premio Unico Iniziale**").

Il Contratto si intende concluso e inizia a produrre effetti dal Giorno Lavorativo in cui la Società accetta la Proposta. Salvo la facoltà della Società di non accettare la Proposta, l'accettazione della stessa avviene mediante conversione del Premio Unico Iniziale versato in Quote del Fondo Interno prescelto.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contratto è concluso.

Ai fini del presente Contratto ed in particolare ai fini del calcolo del Valore delle Quote, si precisa che si considera "Giorno Lavorativo" quel giorno di calendario che sia lavorativo in Irlanda e nel Regno Unito. Tuttavia, qualora il Giorno Lavorativo come sopra definito coincida con un giorno festivo in Italia, la predisposizione di tutte le operazioni che comportino l'investimento e il disinvestimento delle Quote sarà rimandata al primo giorno lavorativo successivo in Italia. Poiché non è considerato Giorno Lavorativo ai fini del presente Contratto quel giorno di calendario che, seppur lavorativo in Italia, sia festivo in Irlanda e nel Regno Unito, in tale circostanza il Valore delle Quote non potrà essere rilevato e tutte le operazioni che comportino l'investimento e il disinvestimento delle Quote saranno rimandate al primo giorno lavorativo successivo sia in Italia che in Irlanda e nel Regno Unito.

#### ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto coincide con la vita intera dell'Assicurato. Nel caso in cui, ai sensi del precedente art.2 ("Contraente ed Assicurato"), siano indicati due Assicurati, la durata del Contratto coincide con la vita intera dell'ultimo degli Assicurati rimasto in vita.

Pertanto, il Contratto cessa al verificarsi del primo (su base temporale) tra i seguenti eventi:

- I. decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati;
- II. riscatto totale da parte del Contraente ai sensi del successivo art. 11 ("Riscatto Totale");
- III. recesso del Contraente ai sensi dei successivi artt. 9 ("Revoca della Proposta e Recesso") e 15 ("Modifiche al Contratto");
- IV. recesso della Società ai sensi del successivo art. 12 ("Riscatto Parziale");
- V. scioglimento del Contratto da parte della Società ai sensi dell'art. 2 ("Contraente e Assicurato") una volta venuta a conoscenza che il Contraente è un Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi o un Soggetto di Irlanda ai fini delle imposte della Repubblica Irlandese sui redditi.

#### ART. 5 VERSAMENTO DEI PREMI

Il Premio Unico Iniziale viene versato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Il Contraente, successivamente al versamento del Premio Unico Iniziale, ha la facoltà di versare Premi Unici Aggiuntivi. Gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi vengono versati, ciascuno in un'unica soluzione, all'atto della sottoscrizione del relativo modulo.

Il Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila), mentre l'importo del Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).

La Società si riserva il diritto di non accettare Premi Unici Iniziali o Premi Unici Aggiuntivi che portino il totale dei premi pagati dal Contraente al di sopra di Euro 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna vita assicurata, considerando tutti i prodotti assicurativi di tipo Unit Linked sottoscritti con la Società.

Il Contraente potrà richiedere di investire il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi **in uno solo dei Fondi Interni** tra quelli collegati al Contratto e messi a disposizione dei Contraenti dalla Società nel momento in cui il Modulo di Proposta per il versamento del Premio Unico Iniziale o i Moduli per il Versamento di Premi Unici Aggiuntivi siano ricevuti dalla Società.

Sarà possibile investire i Premi Unici Aggiuntivi esclusivamente nello stesso Fondo Interno in cui è stato investito il Premio Unico Iniziale. Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Contraente avesse richiesto un'operazione di Switch, ogni successivo versamento di Premi Unici Aggiuntivi sarà investito nel Fondo Interno in cui l'intero controvalore del Contratto è stato trasferito.

La Società, inoltre, non accetterà versamenti di Premi Unici Aggiuntivi nei casi in cui:

- (i) all'atto del versamento il Contraente decida di destinare l'importo dei premi a un Fondo Interno che, a tale momento, risulta estinto, in liquidazione o chiuso a nuove sottoscrizioni;
- (ii) non risultino rispettate le disposizioni previste dal Contratto e/o le vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio;
- (iii) il Contratto non sia ancora concluso ai sensi del precedente art. 3 ("Conclusione ed Efficacia del Contratto").

In caso di mancata accettazione del Contratto o del versamento del Premio Unico Aggiuntivo, ove il premio in questione sia stato già versato, la Società provvederà alla restituzione del medesimo al Contraente.

Il pagamento dei premi potrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di Alico Life International Limited ovvero con assegno bancario/circolare non trasferibile, emesso all'ordine della Società. Altre eventuali forme

di pagamento potranno essere comunicate dalla Società. Non è ammesso il pagamento dei premi in contanti.

Le spese relative alle citate forme di pagamento restano a carico del Contraente.

## **ART. 6 CONVERSIONE DEL PREMIO UNICO INIZIALE IN QUOTE – OPERAZIONI DI INVESTIMENTO SUCCESSIVE – OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO**

Con riferimento alle operazioni di investimento e di disinvestimento nei Fondi Interni disciplinate nel presente articolo, si premette che la Società non consente pratiche illegali quali il “*market timing*” o l’“*eccessive/short-term trading*”, in quanto possono avere effetti negativi sugli interessi di tutti i Contraenti. Al fine di tutelare gli interessi di tutti i Contraenti, la Società si riserva il diritto di differire o rifiutare eventuali richieste di transazioni da parte di Contraenti che siano o che si sospetta siano dediti a tali pratiche e intraprendere qualsiasi ulteriore azione che la Società, a propria discrezione, ritenga opportuna o necessaria. In tali circostanze, la Società darà tempestiva comunicazione ai suddetti Contraenti circa la situazione e il relativo rifiuto oppure la tempistica del rinvio.

### **Art. 6.1. Conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno**

La conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno prescelto avviene dividendo l'ammontare versato per il Valore della Quota del Fondo stesso, determinato il Giorno Lavorativo di accettazione della Proposta, individuato secondo la tempistica sotto indicata.

La Proposta è accettata dalla Società, attraverso la conversione del Premio Unico Iniziale versato in Quote del Fondo Interno prescelto, il quinto Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00 (ora italiana), la Società:

- abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e corredato della documentazione richiesta dalla Società anche al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio (Scheda di Adeguata Verifica della Clientela) e
- **a condizione che** il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

Nel caso in cui il limite orario delle 13.00 (ora italiana) non sia rispettato, il termine per la rilevazione del Valore delle Quote, al fine della conversione del Premio Unico Iniziale in Quote sopra indicato, decorrerà dal primo Giorno Lavorativo successivo.

Il numero delle Quote attribuite al Contratto può essere un numero frazionario, arrotondato alla sesta cifra decimale.

Si precisa, altresì, che il rispetto dei termini sopra indicati (ad esempio, l'attribuzione delle Quote al Contratto il quinto Giorno Lavorativo) sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 14 (“*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*”).

In caso di mancata accettazione della Proposta e nell'eventualità che il Premio Unico Iniziale sia stato già corrisposto dal Contraente, la Società provvederà alla restituzione del medesimo al Contraente. Il Premio Unico Iniziale verrà accreditato sul conto corrente bancario intestato ai soggetti legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione del Premio Unico Iniziale con modalità differenti, né al pagamento di interessi.

La Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'attribuzione al Contratto delle Quote del Fondo Interno prescelto, invia al Contraente una lettera di conferma dell'investimento del Premio Unico Iniziale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

### **Art. 6.2. Operazioni Successive alla Conclusione del Contratto**

Successivamente alla conclusione del Contratto, nel caso di versamento di Premi Unici Aggiuntivi che comporti l'**investimento** in Quote di Fondi Interni (di seguito “**Operazione di Investimento Successiva**”), la conversione dell'importo investito in Quote del Fondo Interno prescelto avviene dividendo tale ammontare per il Valore della Quota del Fondo stesso, come determinato nel Giorno Lavorativo di accettazione dell'Operazione di Investimento Successiva, individuato secondo la tempistica sotto indicata.

L'Operazione di Investimento Successiva verrà eseguita ed il valore delle relative quote verrà rilevato il quinto Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00 (ora italiana), la Società:

- abbia ricevuto la richiesta avente ad oggetto l'Operazione di Investimento Successiva debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e corredata della documentazione richiesta dalla Società anche al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio (Scheda di Adeguata Verifica della Clientela) e
- **a condizione** che il relativo importo sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

Tale data sarà considerata come data di accettazione dell'Operazione di Investimento Successiva (e dunque come data di accettazione del Premio Unico Aggiuntivo).

Indipendentemente da quanto sopra indicato, la Società si riserva il diritto di rifiutare un'Operazione di Investimento Successiva a propria discrezione.

Nel caso in cui il limite orario delle 13.00 (ora italiana) non sia rispettato, il termine per la rilevazione del Valore delle Quote al fine dell'Operazione di Investimento Successiva di cui sopra decorrerà dal primo Giorno Lavorativo successivo.

Si precisa, altresì, che il rispetto dei termini sopra indicati sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*").

Nel caso di versamento di Premi Unici Aggiuntivi, la Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione in cui è stato completato l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo nel Fondo Interno, invia al Contraente una lettera di conferma dell'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

### **Art. 6.3. Operazioni di Disinvestimento**

Successivamente alla conclusione del Contratto, qualsiasi richiesta o comunicazione scritta che comporti il **disinvestimento** di Quote del Fondo Interno quali, ad esempio, la richiesta di Recesso, o di trasferimento di Quote derivante da Switch o di Riscatto ovvero la comunicazione del decesso dell'Assicurato (di seguito, "**Operazione di Disinvestimento**") – verrà eseguita, ed il valore delle relative Quote verrà rilevato come descritto di seguito.

L'Operazione di Disinvestimento verrà eseguita nel Giorno di Valorizzazione corrispondente al terzo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui la Società, entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana), abbia ricevuto:

- una delle richieste sopra menzionate avente ad oggetto l'Operazione di Disinvestimento, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte; oppure
- la comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, nel caso in cui siano indicati due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, di cui all'art. 8 ("*Prestazioni in caso di decesso*")

conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e corredate della documentazione richiesta dalla Società anche al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio (Scheda di Adeguata Verifica della Clientela).

Nel caso in cui il limite orario delle 13.00 (ora italiana) non sia rispettato, il termine per l'esecuzione dell'Operazione di Disinvestimento di cui sopra decorrerà dal primo Giorno Lavorativo successivo.

Si precisa, altresì, che il rispetto dei termini relativi alle Operazioni di Disinvestimento, precedentemente descritti, sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*").

Le Prestazioni Assicurative legate alle Operazioni di Disinvestimento di Quote di Fondi Interni, verranno corrisposte entro 30 (trenta) giorni così come previsto al successivo art. 21 ("*Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta*") a patto che la Società abbia ricevuto tutta la documentazione elencata nell'art. 21 medesimo, ove applicabile.

Resta fermo che, nel caso in cui trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14, il termine di 30 (trenta) giorni decorrerà da quando le transazioni in Quote potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*").

## ART. 7 FONDI INTERNI

Le principali caratteristiche e i termini che regolano i Fondi Interni sono riportati nel Prospetto d'Offerta e nel Regolamento dei Fondi Interni, che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

I Fondi Interni abbinati al presente Contratto alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione sono:

**Tabella 1. Fondi Interni**

Fondo Interno
MetLife Protezione in Crescita 90%
MetLife Protezione in Crescita 80%
MetLife Protezione in Crescita 70%
MetLife Liquidità

I Fondi Interni messi a disposizione dalla Società sono gestiti in conformità alla legge e alla normativa applicabili agli investimenti eseguiti da compagnie di assicurazione sulla vita vigenti in Irlanda. La Società potrà, quindi, investire gli attivi dei Fondi Interni in qualsiasi strumento finanziario consentito da tale legge e normativa, compresi gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), armonizzati e non (gli **"Investimenti Sottostanti"**).

**Il Contratto non fornisce alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione o restituzione dei premi versati. Di conseguenza, il controvalore complessivo delle prestazioni della Società, sia in caso di riscatto che in caso di sinistro, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.**

## ART. 8 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Alla data del decesso dell'Assicurato o, nel caso in cui siano indicati due Assicurati, alla data del decesso dell'ultimo dei due Assicurati, il Contratto prevede il pagamento, con le modalità qui di seguito indicate, di un **Capitale in Caso di Decesso** al Beneficiario o ai Beneficiari designati nel Modulo di Proposta o successivamente.

In caso di decesso il capitale corrisposto sarà pari al controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, aumentato di una percentuale pari all'1,00% (uno per cento).

Si precisa che, nel caso in cui il Contraente o, se diverso, l'Assicurato, in sede di sottoscrizione del Modulo di Proposta abbia reso dichiarazioni mendaci sul proprio stato di salute, la Società non procederà al pagamento della percentuale dell'1% (uno per cento) sopra indicata e corrisponderà al Beneficiario esclusivamente un importo pari al controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, determinato come di seguito descritto.

Il Valore delle Quote verrà determinato, come indicato nell'art. 6.3 (**"Operazioni di Disinvestimento"**) il terzo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui la Società riceve la comunicazione scritta del decesso dell'Assicurato attraverso l'invio dell'originale, o della copia certificata, del certificato di morte (di seguito, **"Giorno di Notifica del Decesso"**) secondo le modalità previste dall'art. 22 del Contratto (**"Comunicazioni e reclami"**).

**Il Capitale in Caso di Decesso potrà essere inferiore ai premi versati, infatti il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del premio o dei premi versati.**

Al fine di consentire alla Società di provvedere ai pagamenti previsti, il Contraente invierà i documenti indicati all'art. 21 (**"Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta"**), al punto (v).

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato al netto delle imposte eventualmente applicabili ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 20 (**"Regime Fiscale"**) del Prospetto d'Offerta.

## ART. 9 REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO

### Art. 9.1. Revoca della Proposta

Come previsto dall'art. 176 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il Contratto non è concluso secondo le disposizioni del precedente art. 3

("Conclusione ed Efficacia del Contratto") inviando alla Società una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con le modalità previste dagli artt. 21 ("Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta") e 22 ("Comunicazioni e reclami") del Contratto.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, rimborserà al Contraente il premio eventualmente versato. In ogni caso, la Società avrà diritto ad intraprendere qualsiasi azione che si renda necessaria per dar corso alla revoca della Proposta e a considerare la Proposta revocata con effetto immediato dalla data del ricevimento della comunicazione di Revoca.

#### **Art. 9.2. Recesso**

Ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private, il Contraente può recedere dal Contratto (di seguito, il "**Recesso**") entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è informato della conclusione del Contratto, mediante la ricezione della lettera di conferma di cui al precedente art. 6.1 ("Conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno"), inviando alla Società una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con le modalità previste dagli artt. 21 ("Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta") e 22 ("Comunicazioni e reclami") del Contratto.

Per effetto del recesso, entrambe le parti sono liberate dagli obblighi contrattuali a partire dalle ore 24 del Giorno Lavorativo in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del Recesso, quale risulta dal timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento.

La Società, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di Recesso provvede a rimborsare al Contraente un importo pari al controvalore delle Quote, determinato secondo quanto descritto al precedente art. 6.3 ("Operazioni di Disinvestimento"). La Società provvede al pagamento dell'importo, al netto delle imposte eventualmente applicabili, ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 20 ("Regime Fiscale") del Prospetto d'Offerta, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di Recesso.

Il rispetto dei termini summenzionati sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 14 ("Sospensione e differimento delle Operazioni in Quote").

In caso di Contratto sottoscritto da due Contraenti, salvo diversa indicazione degli stessi nella Revoca della Proposta o nella comunicazione di Recesso dal Contratto, la Società provvede a riconoscere le somme dovute in parti uguali.

**Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione o restituzione dei premi versati. Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote relative al Fondo Interno in seguito all'esercizio del diritto di Recesso, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.**

### **ART. 10 COMMISSIONI E COSTI**

**Sul Contratto gravano i seguenti costi e commissioni che la Società si riserva di variare così come previsto al successivo art. 15 ("Modifiche al Contratto").**

#### **Art. 10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **a) Costi di Caricamento**

Per i primi 5 (cinque) anni dalla data di accettazione della Proposta e di ogni eventuale Premio Unico Aggiuntivo, sul controvalore delle Quote del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi gravano Costi di Caricamento pari all'**1,25%** annuo, applicato su base mensile e prelevato mediante riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto.

##### **b) Costi di Gestione del Contratto**

Per la durata del Contratto, sul controvalore delle Quote del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, gravano costi di gestione pari all'**1,00%** annuo. Tali costi saranno applicati su base mensile mediante riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto.

##### **c) Commissioni in caso di Riscatto**

Per i primi 5 (cinque) anni dalla data di accettazione della proposta e di ogni eventuale Premio Unico Aggiuntivo, nel caso di Riscatto Totale o Parziale del Contratto, il valore liquidato dalla Società al Contraente sarà diminuito di un importo pari alla Commissione in caso di Riscatto, espressa nella percentuale di seguito indicata nella Tabella 2, variabile in funzione del tempo trascorso tra la data di attribuzione delle Quote dei Fondi Interni al Contratto per ciascun versamento (Premio Unico Iniziale o Premi Unici Aggiuntivi) e la data di esecuzione della relativa operazione di Riscatto.

**Tabella 2. Commissioni in caso di Riscatto a seguito del tempo trascorso tra la data di attribuzione delle Quote (Giorno di Valorizzazione) e la data di esecuzione dell'operazione di Riscatto.**

Anno di richiesta del Riscatto	Commissioni di Riscatto
Nel corso del 1° anno	6,00%
Nel corso del 2° anno	4,80%
Nel corso del 3° anno	3,60%
Nel corso del 4° anno	2,40%
Nel corso del 5° anno	1,20%
A partire dal 6° anno	0,00%

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla Tabella 2 che precede, si fa riferimento, in primo luogo, all'importo del Premio Unico Iniziale e, ove tale importo non risulti capiente in relazione alla somma oggetto di riscatto, all'importo dei Premi Unici Aggiuntivi secondo l'ordine cronologico del relativo versamento (sistema del *first-in/ first-out*).

Per ulteriori informazioni relative alle diverse e specifiche casistiche che possono verificarsi nel corso della durata del Contratto anche in tema di Commissioni applicabili in caso di Riscatto, ovvero dell'applicazione pratica dei criteri sopra illustrati, il Contraente può contattare preventivamente la Società all'indirizzo di cui al successivo art. 22 ("*Comunicazioni e reclami*").

Nel corso della durata del Contratto le spese di cui al presente articolo potranno subire variazioni, conformemente a quanto previsto al successivo art. 15 ("*Modifiche al Contratto*").

#### **Art. 10.2. Costi gravanti sui Fondi Interni**

Sui Fondi Interni collegati al Contratto alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione gravano i costi di seguito indicati. Si precisa che il Valore delle Quote dei Fondi Interni è al netto di qualsiasi onere a carico del corrispondente Fondo Interno.

##### **a) Commissione di gestione annua dei Fondi Interni**

Il Valore delle Quote dei Fondi Interni è determinato al netto delle commissioni di gestione calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno stesso, prelevate con la stessa periodicità dettagliatamente specificate nel Regolamento dei Fondi Interni, riportate di seguito nella Tabella 3 ("*Commissioni di gestione dei Fondi Interni*").

**Tabella 3. Commissioni di gestione dei Fondi Interni**

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
MetLife Protezione in Crescita 90%	0,95%
MetLife Protezione in Crescita 80%	0,95%
MetLife Protezione in Crescita 70%	0,95%
MetLife Liquidità	0,45%

Per i Fondi Interni MetLife Protezione in Crescita 90%, MetLife Protezione in Crescita 80%, MetLife Protezione in Crescita 70%, tale commissione di gestione annua include un costo di protezione pari allo 0,50% annuo.

##### **b) Commissione di gestione annua e altri costi gravanti sugli OICR**

I Fondi Interni possono investire più del 10% del patrimonio stesso in parti di OICR. Sul patrimonio degli OICR in cui i Fondi Interni investono gravano anche le commissioni di gestione stabilite dalle relative società di gestione che variano a seconda degli investimenti effettuati.

Il livello massimo di tali commissioni di gestione gravanti sugli OICR suddetti è pari, alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, allo 0,40%.



Gli OICR sottostanti potranno prevedere altri costi e spese sostenute per la propria operatività includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse, spese legali, servizi di revisione e consulenza, attività promozionali e di marketing, commissioni di registrazione e altre spese legate all'autorità di vigilanza, assicurazioni, interessi, costi di brokeraggio, costi di quotazione, altre commissioni e spese sostenute in riferimento a tale attività e il costo per la pubblicazione del Valore della Quota.

Gli OICR utilizzati possono prevedere, inoltre, il riconoscimento di retrocessioni commissionali in favore della Società, che potrebbe non riconoscere o riconoscere anche solo parzialmente tali utilità al patrimonio dei Fondi Interni.

Poiché la Società non detiene alcun controllo su eventuali cambiamenti della struttura delle commissioni degli OICR in cui i Fondi Interni investono, l'art. 15 (*"Modifiche al Contratto"*) non è applicabile alle variazioni dei costi relativi ai suddetti OICR indicati nel Regolamento dei Fondi Interni. Il Contraente inoltre prende atto ed accetta che la commissione annuale di gestione degli OICR in cui i Fondi Interni investono sia al lordo delle retrocessioni (*rebate*) sulle commissioni di gestione corrisposte alla Società, secondo i contratti di retrocessione in essere con le società di gestione stesse. Tali contratti possono essere modificati e la retrocessione può essere variata nel tempo o eliminata senza che trovi applicazione il successivo art. 15 (*"Modifiche al Contratto"*).

#### **c) Altri costi a carico dei Fondi Interni**

Sui Fondi Interni collegati al Contratto possono gravare inoltre i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari in cui possono investire i Fondi Interni medesimi.

### **ART. 11 RISCATTO TOTALE**

Il Contraente, nel corso della durata del Contratto, ha la facoltà di richiedere alla Società il Riscatto Totale del Contratto. In tal caso, la Società liquiderà al Contraente un capitale pari al controvalore di tutte le Quote attribuite al Contratto, al netto delle eventuali Commissioni in caso di Riscatto di cui al precedente art. 10 (*"Commissioni e costi"*) e al netto di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 20 (*"Regime Fiscale"*) del Prospetto d'Offerta. Con il pagamento del Riscatto Totale, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti e non sarà più dovuta dalla Società alcuna prestazione di qualsivoglia natura.

Le richieste di Riscatto Totale devono essere comunicate in forma scritta, secondo quanto indicato nei successivi artt. 21 (*"Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta"*) e 22 (*"Comunicazioni e reclami"*). In ogni caso, la Società avrà diritto a intraprendere qualsiasi azione che si renda necessaria per riscattare totalmente il Contratto dalla data del ricevimento della comunicazione di Riscatto Totale.

Il Valore delle Quote oggetto del Riscatto Totale che verrà considerato dalla Società al fine di dar corso al Riscatto Totale, sarà individuato secondo le tempistiche di cui al precedente art. 6.3 (*"Operazioni di Disinvestimento"*).

Il rispetto dei termini summenzionati sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 14 (*"Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote"*).

**Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione o di restituzione dei premi versati. Pertanto, in caso di Riscatto Totale, il controvalore complessivo delle Quote relative al Fondo Interno riscattato, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati. La richiesta di Riscatto Totale può determinare l'applicazione delle Commissioni di Riscatto di cui al precedente art. 10 (*"Commissioni e Costi"*).**

### **ART. 12 RISCATTO PARZIALE**

Il Contraente può richiedere alla Società il Riscatto Parziale delle Quote, mantenendo il Contratto in vigore per le Quote residue. Il Riscatto Parziale sarà effettuato cancellando dal Fondo Interno un numero di Quote, il cui controvalore viene determinato secondo quanto indicato nel precedente art.11 (*"Riscatto Totale"*) e la Società liquiderà all'Investitore-Contraente un capitale pari all'importo dal medesimo richiesto, al netto delle commissioni di cui al precedente art. 10 (*"Commissioni e Costi"*) e di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 20 (*"Regime Fiscale"*) del Prospetto d'Offerta.

Il Contraente può richiedere il Riscatto Parziale del Contratto in qualsiasi momento, purché l'ammontare minimo da riscattare sia di Euro 1.500,00 (millecinquecento) e purché il valore delle Quote residue (di seguito, il "**Valore Minimo Residuo**") non risulti inferiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Nel caso in cui, a seguito di un'operazione di Riscatto Parziale, il Valore Minimo Residuo sia inferiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento) la Società procederà con il Riscatto Totale delle Quote e il Contratto si intenderà risolto ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 4 ("*Durata del Contratto*") e la Società sarà tenuta a liquidare al Contraente il Valore delle Quote determinato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 6.3 ("*Operazioni di Disinvestimento*"). La documentazione richiesta in caso di Riscatto Parziale è indicata dettagliatamente al successivo art. 21 ("*Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta*").

La Società si riserva la facoltà, a propria discrezione, di variare il Valore Minimo Residuo.

Le richieste di Riscatto Parziale devono essere comunicate in forma scritta, secondo quanto indicato ai successivi artt. 21 ("*Pagamenti della Società e Documentazione Richiesta*") e 22 ("*Comunicazioni e reclami*") e a tali richieste si applicano le disposizioni del precedente art. 11 ("*Riscatto Totale*"). In ogni caso, la Società avrà diritto a intraprendere qualsiasi azione che si renda necessaria per riscattare parzialmente il Contratto dalla data del ricevimento della comunicazione di Riscatto Parziale.

Il Valore delle Quote oggetto del Riscatto Parziale che verrà considerato dalla Società al fine di dar corso al pagamento del Riscatto Parziale, sarà individuato secondo le tempistiche di cui al precedente art. 6.3 ("*Operazioni di Disinvestimento*").

Il rispetto di tali termini sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*") a cui si fa rinvio.

**Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione o di restituzione dei premi versati. Pertanto, nel caso di Riscatto Parziale, il controvalore complessivo delle Quote relative al Fondo Interno riscattato, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati.**

**La richiesta di Riscatto Parziale può determinare l'applicazione delle Commissioni in caso di Riscatto di cui al precedente art. 10 ("*Commissioni e Costi*").**

#### **ART. 13 SWITCH**

Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento il trasferimento totale del controvalore delle Quote attribuite al Contratto dal Fondo Interno prescelto ad un altro selezionato tra quelli collegati al Contratto, disponibili al momento del ricevimento da parte della Società della richiesta inoltrata dal Contraente ("**Switch**").

L'importo di ciascuno Switch deve essere pari all'intero ammontare investito nel Fondo Interno, resta fermo quanto previsto al precedente art. 5 ("*Versamento dei Premi*").

Le richieste di Switch devono essere sottoscritte dal Contraente, o da entrambi i Contraenti qualora siano due, e comunicate in forma scritta, secondo quanto indicato al successivo art. 22 ("*Comunicazioni e reclami*").

Lo Switch consiste nel disinvestimento totale, tramite cancellazione di tutte le Quote, da un Fondo Interno (Switch in uscita) e nel contestuale reinvestimento in un altro Fondo Interno (Switch in entrata) del controvalore complessivo delle Quote del Fondo Interno oggetto del disinvestimento, secondo le indicazioni del Contraente.

L'ammontare dello Switch è pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno attribuite al Contratto di cui si richiede il disinvestimento, determinato in base al Valore della Quota rilevato secondo le tempistiche di cui all'art. 6.3 ("*Operazioni di disinvestimento*"). Contestualmente, il controvalore delle Quote oggetto dello Switch è reinvestito nel Fondo Interno prescelto dal Contraente, pertanto, a tal fine, il Valore delle Quote è rilevato con le medesime tempistiche.

Il rispetto di tali termini sarà subordinato all'operatività dei mercati finanziari ed a quanto previsto dal successivo art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*").

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma relativa allo Switch.

Qualora si verifichi l'evento "Cash Protection", dettagliatamente descritto nella Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche e nel Regolamento dei Fondi Interni, e, conseguentemente, il patrimonio del Fondo Interno in relazione al quale tale evento si è verificato, sia allocato interamente nella Componente Monetaria senza possibilità di essere nuovamente investito nella Componente Azionaria, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi al verificarsi dell'evento Cash Protection, la Società avvierà l'operazione di switch automatico del controvalore delle Quote attribuite al Contratto, da ciascun Fondo Interno interessato al Fondo Interno MetLife Liquidità o altro fondo monetario disponibile in quel momento, ai sensi del presente articolo e con le tempistiche di cui al precedente art. 6.3 ("Operazioni di Disinvestimento"). Una volta portata a termine la predetta operazione di Switch automatico, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma relativa allo Switch.

A seguito di tale operazione di Switch automatico, la Società avvalendosi della facoltà di cui al successivo art. 20 ("Fusione, Chiusura e Liquidazione dei Fondi Interni") provvederà ad estinguere il Fondo Interno in relazione al quale si è verificato l'evento Cash Protection. In seguito al trasferimento del capitale investito all'interno del Fondo Interno MetLife Liquidità, la Società si riserva di offrire al Contraente ulteriori Fondi Interni che potranno essere disponibili a tale data.

#### **ART. 14 SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DELLE OPERAZIONI IN QUOTE**

La Società, al fine di tutelare gli interessi di tutti i Contraenti, si riserva il diritto di sospendere o differire **qualsiasi operazione** prevista dal Contratto che comporti operazioni di investimento (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Premio Unico Iniziale, Premio Unico Aggiuntivo e Switch in entrata), e disinvestimento (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Riscatto Totale o Parziale e Switch in uscita) (di seguito, le "**Transazioni**") qualora per qualsiasi motivo non sia possibile o fattibile procedere a tali Transazioni.

Resta inteso che non rientrano nella definizione di Transazioni le operazioni di disinvestimento di cui all'art. 8 ("**Prestazioni in caso di Decesso**").

La sospensione delle Transazioni potrà verificarsi ogniqualvolta non sia possibile per la Società effettuare l'investimento e/o il disinvestimento richiesto, totale o parziale, in uno o più dei relativi Investimenti Sottostanti, a causa di circostanze quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. qualora un gestore di Investimenti Sottostanti, a sua totale discrezione, sospenda il calcolo del valore di un Investimento Sottostante o quando il prezzo o il valore di un Investimento Sottostante non possa essere tempestivamente o accuratamente accertato o, nel caso di un investimento richiesto, il gestore non sia in condizione di accettare l'investimento in un Investimento Sottostante o sospenda l'emissione o la conversione di quote di un Investimento Sottostante, oppure non sia in condizione di soddisfare la richiesta di riscatto della Società da un Investimento Sottostante per mancanza di liquidità e/o l'incapacità di distribuire i proventi del disinvestimento o, in casi estremi, qualora il gestore prenda la decisione di separare la porzione di Investimento Sottostante che sta operando normalmente da quella che sta invece operando in maniera anormale oppure prenda la decisione di liquidare definitivamente, per intero o parzialmente, un Investimento Sottostante;
- ii. quando, per effetto di leggi o regolamenti, non sia disponibile il prezzo di un Investimento Sottostante o non sia possibile procedere a operazioni di acquisto o vendita a un prezzo congruo;
- iii. qualora le borse valori o i mercati non regolamentati nei quali è quotata o scambiata una porzione di un Investimento Sottostante siano chiusi, o nei periodi durante i quali le contrattazioni siano ristrette o sospese;
- iv. quando, in conseguenza di un evento politico, economico, militare o monetario o altra circostanza straordinaria, non possano essere posti in essere atti di disposizione di un Investimento Sottostante, secondo modalità ordinarie o senza che tali atti rechino pregiudizio agli interessi di altri Contraenti nel relativo Fondo Interno;
- v. in caso di interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore di una porzione significativa di un Investimento Sottostante.

In caso di sospensione, la Società si riserva il diritto di sospendere la pubblicazione giornaliera del Valore delle Quote di ciascun Fondo Interno sul quotidiano finanziario MF/Milano Finanza e sul sito internet della Società.

Nei casi in cui le Transazioni siano state sospese, la Società si riserva il diritto di differire la Transazione sospesa (comprese le istruzioni ricevute prima della sospensione e non ancora portate a termine) fino a quando non sia ripristinata la normale operatività sul Fondo Interno, secondo quanto comunicato dalla Società al Contraente. In tali circostanze, la Società informerà appena possibile i Contraenti della situazione in essere e della tempistica prevista per la sospensione. Tuttavia, i tempi necessari per la comunicazione ai Contraenti possono dipendere, tra l'altro, dalla tempestività con cui il gestore degli Investimenti Sottostanti

comunica alla Società le problematiche relative all'Investimento Sottostante, precedentemente descritte al punto (i).

La Società si riserva il diritto di rinviare l'investimento o il disinvestimento nel relativo Fondo Interno qualora in determinate circostanze, alcune delle quali qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la Società medesima non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento:

- (i) qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da investire nel Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del valore del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione;
- (ii) qualora una o più richieste di Switch pervenute alla Società dovessero essere di ingente ammontare e/o rappresentare una porzione rilevante del valore del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione;
- (iii) qualora il valore di ciascuna richiesta di Recesso, Riscatto Totale, Riscatto Parziale pervenuta alla Società, rappresenti una percentuale rilevante del valore del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione.

La Società si riserva il diritto di ritardare e posticipare il calcolo del Valore delle Quote di uno o più Fondi Interni qualora il valore degli Investimenti Sottostanti non fosse reso disponibile entro il tempo stabilito o qualora la Società lo ritenga comunque necessario.

I pagamenti degli importi dovuti al Contraente in caso di Riscatto o gli Switch in uscita non possono essere effettuati se la Società non ha ancora ricevuto i proventi relativi agli Investimenti Sottostanti o se non è possibile stabilire il Valore delle Quote attribuite al Contratto. Pertanto, in circostanze straordinarie, tali pagamenti o disinvestimenti potrebbero subire ritardi.

La Società si riserva il diritto di eseguire le Transazioni nel momento e nella misura in cui i proventi degli Investimenti Sottostanti siano stati ricevuti dalla Società e secondo la tempistica comunicata dalla Società al Contraente; in altri termini la Società sarà in grado di versare i proventi di Riscatto o di elaborare una richiesta di Switch proporzionalmente al ricevimento dei corrispondenti proventi derivanti dal disinvestimento dell'Investimento Sottostante, mentre il residuo sarà pagato o trasferito in data successiva o date successive da stabilirsi.

#### **ART. 15 MODIFICHE AL CONTRATTO**

Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Società si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto e al Regolamento dei Fondi Interni secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della legislazione primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita, prodotti e/o servizi finanziari, o cambiamenti delle basi per la determinazione delle tasse o delle imposte.

Inoltre la Società, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto o il Regolamento dei Fondi Interni nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'andamento demografico, dell'inflazione e di altre variabili di mercato, nonché di mutati criteri gestionali e di qualsiasi ulteriore variabile che possa influire sulla profittabilità e solvibilità del Contratto.

A tal riguardo, in via esemplificativa e non esaustiva, le modifiche potranno interessare:

- le commissioni e i costi di cui al precedente art. 10 (*"Commissioni e Costi"*);
- il valore minimo dei premi di cui al precedente art. 5 (*"Versamento dei Premi"*);
- il controvalore minimo per cui può essere richiesto il Riscatto Parziale e il Valore Minimo Residuo di cui al precedente art. 12 (*"Riscatto Parziale"*);
- la determinazione del Valore delle Quote di cui al precedente art. 6 (*"Conversione del Premio Unico Iniziale in quote – Operazioni di Investimento Successive – Operazioni di Disinvestimento"*) e di cui all'art. 9 (*"Determinazione del Valore delle Quote e Patrimonio Netto dei Fondi Interni"*) del Regolamento dei Fondi Interni;
- i Fondi Interni.

Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo la Società ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto o il Regolamento dei Fondi Interni, la Società comunicherà preventivamente al Contraente le modifiche che la stessa intende apportare al Contratto. Qualora il

Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto, calcolata: (a) senza l'applicazione di Commissioni in caso di Riscatto ai sensi di quanto previsto per l'ipotesi di recesso al precedente art. 9 ("*Revoca della Proposta e Diritto di Recesso*"), laddove le modifiche incidano in senso sfavorevole sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario, e (b) ai sensi del precedente art. 11 ("*Riscatto Totale*") in tutti gli altri casi, valorizzata secondo la tempistica indicata all'art. 6.3 ("*Operazioni di Disinvestimento*"). Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

Nel caso in cui trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 14 ("*Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote*"), il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento al Contraente decorrerà da quando la Società medesima avrà ricevuto i proventi derivanti dal disinvestimento degli Investimenti Sottostanti. La Società sarà in condizione di eseguire i pagamenti solo nel momento e nella misura in cui riceverà i proventi derivanti dal disinvestimento degli Investimenti Sottostanti, in altri termini, l'eventuale ammontare residuo sarà versato in data successiva o date successive da stabilirsi.

#### **ART. 16 PRESTITI**

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti nel corso della sua durata.

#### **ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO - PEGNO**

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal Contratto e può richiedere alla Società di cedere il Contratto a terzi, ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile. La cessione del Contratto diventa efficace dal momento in cui la Società, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull'originale del Contratto o su appendice.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 1409 c.c., la Società potrà opporre al terzo cessionario le eccezioni derivanti dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno il credito derivante dal Contratto. La costituzione del pegno diventa efficace solo quando la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno unitamente alla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile e ne abbia fatto annotazione sull'originale del Contratto o su appendice. In tal caso, tutte le operazioni e/o variazioni sul Contratto richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio comunicato tramite lettera raccomandata.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2805 c.c., la Società potrà opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente sulla base del presente Contratto.

#### **ART. 18 BENEFICIARI**

Il Contraente, secondo le modalità previste all'art. 22 ("*Comunicazioni e reclami*"):

- può designare, fornendo alla Società gli estremi anagrafici necessari all'identificazione, uno o più Beneficiari; e
- può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, salvo il caso in cui il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio. In tale ultima ipotesi, in caso di Riscatto Totale o Parziale, Switch, cessione e costituzione di pegno, è richiesto il consenso scritto dei Beneficiari comunicato tramite lettera raccomandata. La designazione di più Beneficiari deve inoltre riportare in modo chiaro la ripartizione percentuale del beneficio fra i Beneficiari ed essere comunicata per iscritto tramite lettera raccomandata alla Società.

La Società si riserva il diritto di rifiutare la designazione di un Beneficiario qualora i dati forniti alla Società, su richiesta di quest'ultima, per soddisfare i requisiti delle proprie procedure antiriciclaggio non risultino adeguati, o qualora la Società non possa accettare tale designazione per effetto di leggi o regolamenti.

La designazione del Beneficiario (o dei Beneficiari) e le eventuali revoche o modifiche della stessa devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

**Un soggetto che risulti Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi non può essere designato Beneficiario del Contratto.**

La designazione del Beneficiario effettuata in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo verrà ritenuta nulla ed invalida.

Il Contraente si impegna altresì a comunicare alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, se il Beneficiario designato sia divenuto Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui redditi.

Qualora, al momento del decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, il Contraente non avesse comunicato alla Società che il Beneficiario designato è un Soggetto degli Stati Uniti d'America ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi la Società riconoscerà al Beneficiario designato la quota di competenza del controvalore delle Quote attribuite al Contratto calcolata ai sensi di quanto previsto al precedente art. 8 (*"Prestazioni in Caso di Decesso"*). Ai fini del pagamento, il Beneficiario dovrà fornire alla Società le coordinate bancarie (codice IBAN) di un "conto corrente non residenti in euro" presso una banca avente sede o filiale in Italia, in mancanza delle quali non sarà possibile effettuare il versamento.

Si precisa che, qualora il Contraente opti per la designazione dei Beneficiari come indicata nel Modulo di Proposta, Sezione D, opzione *"Il/i Contraente/i indicato/i nella Sez. A della presente Proposta, se diverso/i dall'Assicurato. Qualora il/i Contraente/i coincida/no con l'Assicurato, i di lui/loro eredi testamentari (o legittimi, se in assenza di testamento) in parti uguali"*, la Società:

- (a) nel caso in cui il Contraente sia diverso dall'Assicurato, provvederà al pagamento della somma dovuta in favore del Contraente stesso;
- (b) nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato, provvederà al pagamento della somma dovuta in favore dei suoi eredi testamentari (o legittimi, in mancanza di testamento) in parti uguali;
- (c) nel caso in cui i Contraenti coincidano con gli Assicurati provvederà al pagamento del 50% della somma dovuta in favore degli eredi testamentari (o legittimi, in mancanza di testamento) di ciascun Contraente in parti uguali.

## **ART. 19 ISTITUZIONE DI NUOVI FONDI INTERNI**

La Società ha la facoltà di istituire ulteriori Fondi Interni da collegare al Contratto, ai quali ciascun Contraente potrà richiedere di accedere con la modalità prevista dal Contratto in vigore alla data di esecuzione della richiesta. Ogni Fondo Interno di nuova costituzione sarà disciplinato da apposito regolamento.

## **ART. 20 FUSIONE, CHIUSURA E LIQUIDAZIONE DI FONDI INTERNI**

### **20.1. Fusione di Fondi Interni**

La Società si riserva il diritto, a propria totale discrezione, di disporre la fusione di Fondi Interni con qualsiasi altro Fondo Interno, anche di nuova costituzione. La Società darà comunicazione preventiva ai Contraenti di tale fusione, della data di effetto della stessa e delle conseguenze che tale fusione comporta ai fini del Contratto.

### **20.2. Chiusura dei Fondi Interni a nuovi investimenti**

La Società, inoltre, potrà chiudere a nuovi investimenti uno o più Fondi Interni collegati al Contratto. In tal caso non saranno più accettati ulteriori versamenti di premi o Switch destinati ai Fondi Interni chiusi. Tuttavia, ciò non avrà effetto sugli altri diritti dei Contraenti, che pertanto rimarranno validi.

Dal momento della decisione della chiusura in poi, non saranno più accettati versamenti di Premi Unici Iniziali o Premi Unici Aggiuntivi o Switch in entrata relativamente ai Fondi Interni chiusi a nuovi investimenti.

La Società comunicherà tempestivamente tale circostanza al Contraente.

Il Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato informato della chiusura di un Fondo Interno a nuovi investimenti potrà presentare richiesta scritta di Riscatto Totale o Parziale del Contratto, ai sensi degli artt. 11 (*"Riscatto Totale"*) e 12 (*"Riscatto Parziale"*).

### **20.3. Estinzione di Fondi Interni**

La Società, inoltre, potrà estinguere e conseguentemente liquidare uno o più Fondi Interni collegati al Contratto. In tal caso non saranno più accettati ulteriori versamenti di premi o Switch destinati ai Fondi Interni liquidati.

Dal momento dell'estinzione, non saranno più accettati versamenti di Premi Unici Iniziali o Premi Unici Aggiuntivi o Switch in entrata relativamente ai Fondi Interni estinti.

La Società comunicherà tempestivamente tale circostanza al Contraente.

Il Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stato informato dell'estinzione di un Fondo Interno, dovrà far pervenire alla Società:

- I. richiesta di Switch gratuito delle Quote attribuite al Fondo Interno in liquidazione in un altro Fondo Interno, indicando per iscritto il Fondo prescelto tra quelli collegati al Contratto e messi a disposizione dalla Società in quel momento;
- II. richiesta scritta di Riscatto Totale o Parziale del Contratto.

Qualora il Contraente non provveda ad inoltrare tale richiesta entro il termine di 30 (trenta) giorni sopra indicato, la Società provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno liquidato nel Fondo Interno MetLife Liquidità o in altro fondo monetario disponibile.

## **ART. 21 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti, il Contraente è tenuto a fornire i documenti di seguito elencati.

### **(i) Revoca della Proposta**

- comunicazione di revoca firmata dal Contraente;
- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- originale del Modulo di Proposta.

### **(ii) Recesso dal Contratto**

- comunicazione di recesso firmata dal Contraente indirizzata alla Società;
- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, del Modulo di Proposta e della lettera di conferma.

### **(iii) Riscatto Parziale**

- richiesta di Riscatto Parziale firmata dal Contraente indirizzata alla Società, nella quale si specifica l'importo del Riscatto che non dovrà essere superiore al valore delle quote detenute nel Contratto;
- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- Scheda di Adeguata Verifica della Clientela.

### **(iv) Riscatto Totale**

- richiesta di Riscatto Totale firmata dal Contraente indirizzata alla Società, nella quale si specificano i termini del Riscatto;
- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, del Modulo di Proposta e della lettera di conferma;
- Scheda di Adeguata Verifica della Clientela.

Resta inteso che nei casi previsti ai punti (iii) e (iv), le relative comunicazioni vanno effettuate dal Contraente mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica all'uopo predisposta dalla Società e dalla stessa fornita al Contraente, salva l'accettazione da parte della Società di richieste pervenute in carta semplice.

Resta inteso che nei casi previsti ai punti (i), (ii), (iii) e (iv), gli obblighi di trasmissione dei documenti sopra elencati sono in capo ad entrambi i Contraenti nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto da due Contraenti.

### **(v) Decesso dell'Assicurato o dell'ultimo sopravvissuto tra gli Assicurati.**

- richiesta firmata dal/i Beneficiario/i (ossia la richiesta di liquidazione del Capitale in Caso di Decesso);
- indirizzo, fotocopia di valido documento d'identità e codice fiscale del/i Beneficiario/i;
- nel caso in cui il Beneficiario risulti minorenne (o incapace/interdetto), decreto del giudice tutelare con l'autorizzazione in capo al legale rappresentante del minorenne o incapace/interdetto a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, del Modulo di Proposta e della lettera di conferma;
- certificato medico che attesti le cause del decesso dell'Assicurato oltre al certificato di morte dell'Assicurato (qualora il Contratto preveda due Assicurati, il certificato di morte anche dell'Assicurato precedentemente deceduto, nel caso non sia stato già trasmesso alla Società al verificarsi dell'evento);
- nel caso in cui l'Assicurato coincida con il Contraente, atto notorio (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata alla Società e l'atto di notorietà deve

riportarne gli estremi, contenere la precisazione che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido oltre che specificare l'identità degli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;

- Scheda di Adeguata Verifica.

Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, quest'ultima è tenuta a fornire: una visura camerale aggiornata, emessa non più di 30 giorni lavorativi antecedenti alla data di sottoscrizione della richiesta, dalla quale risulta il potere di rappresentanza del Legale Rappresentante nonché copia del documento di identità - in corso di validità - del Legale Rappresentante e dichiarazione indicante il Titolare Effettivo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007.

La Società si riserva il diritto di verificare che la richiesta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal presente Contratto e sia corredata della documentazione richiesta dalla Società anche al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio.

Al fine di consentire alla Società di effettuare i pagamenti, il Contraente dovrà inviare tutti i documenti sopraelencati.

In caso di necessità o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione di tutta la documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.

In caso di smarrimento degli originali del Modulo di Proposta o della lettera di conferma, dovrà essere consegnata una dichiarazione attestante lo smarrimento sottoscritta dal Contraente.

Una volta verificata la sussistenza dell'obbligo del pagamento in capo alla Società, questo avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione completa presso la sede della Società. Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro questo termine, la Società sarà tenuta a corrispondere interessi moratori al tasso di interesse legale vigente a favore del Beneficiario e/o Contraente. Per chiarezza si precisa che gli interessi moratori, fatta eccezione per il pagamento della prestazione in caso di decesso di cui all'art. 8 (*"Prestazioni in caso di Decesso"*) sono applicabili solo con effetto dalla data in cui la Società è stata in grado di liquidare gli attivi in cui i Fondi Interni investono, avendo compiuto tutti i passi ragionevolmente necessari per raggiungere tale obiettivo.

**Pertanto, nel caso in cui trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 14 (*"Sospensione e Differimento delle Operazioni in Quote"*), il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento da parte della Società decorrerà da quando la Società medesima avrà ricevuto i proventi dagli Investimenti Sottostanti.** La Società sarà in condizione di effettuare i pagamenti solo nel momento e nella misura in cui sarà stata in grado di liquidare gli attivi.

I pagamenti della Società saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su conto corrente dei soggetti aventi diritto a riceverli, tramite l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN).

In nessun caso si farà luogo a pagamento in contanti.

## **ART. 22 COMUNICAZIONI E RECLAMI**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto con le modalità eventualmente indicate di volta in volta nel Contratto stesso e si intenderà efficacemente e validamente eseguita:

- (i) se destinata alla Società, presso la Rappresentanza Generale per l'Italia:  
**Alico Life International Limited** - Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Olona 2 - 20123 Milano - Italia  
e-mail: info.wm@metlife.it
- (ii) se destinata al Contraente, all'indirizzo dello stesso, come risulta dal Modulo di Proposta o diverso indirizzo risultante da comunicazioni successive, a tal fine effettuate per iscritto dal Contraente alla Società, durante la durata del Contratto.

Ove il Contraente abbia indicato nel Modulo di Proposta o successivamente un indirizzo di posta elettronica, la Società potrà provvedere alle comunicazioni mediante tale mezzo di comunicazione. Il Contraente garantisce l'esclusiva titolarità del menzionato indirizzo di posta elettronica ed **esonera la Società da ogni**



**responsabilità per il suo utilizzo improprio derivante, a titolo esemplificativo, dall'accesso non autorizzato di terzi all'indirizzo stesso.**

Il Contraente è tenuto ad aggiornare tempestivamente la Società riguardo a eventuali cambi di indirizzo tramite raccomandata A/R, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui il Contraente non dovesse ricevere una comunicazione da parte della Società, richiesta dal presente Contratto e la mancata ricezione sia dovuta alla violazione da parte del medesimo dell'obbligo sopraindicato, al Contraente non sarà riconosciuta alcuna proroga per la risposta a tale comunicazione.

Qualsiasi altra comunicazione (ad es.: richiesta di informazioni, documentazione sul prodotto, etc.) può essere effettuata per iscritto (posta ordinaria) all'indirizzo sopra riportato o a mezzo fax al n. 02 00636.200 ovvero telefonicamente contattando il n. 02 00636.1 o il Numero Verde 800-569469.

Per le modalità di inoltro di eventuali reclami si prega di far riferimento al Prospetto d'Offerta Parte I, Sezione A, Paragrafo 4 del Prospetto d'Offerta.

#### **ART. 23 TASSE E IMPOSTE**

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario o di aventi diritto, secondo quanto meglio specificato alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 20 ("*Regime Fiscale*") del Prospetto d'Offerta.

#### **ART. 24 RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE - PRESCRIZIONE**

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni ad esso relative sono redatti in lingua italiana. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, dal Prospetto d'Offerta o dal Regolamento dei Fondi Interni, si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti discendenti dal presente Contratto si prescrivono in due anni che decorrono dalla data in cui gli stessi diritti possono essere fatti valere.

#### **ART. 25 FORO COMPETENTE**

Se il Contraente è un "*Consumatore*" ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), per tutte le controversie relative al Contratto, sarà competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui risiede o è domiciliato il Contraente. Negli altri casi, per tutte le controversie relative al Contratto, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.